



**TRIBUNALE di BOLOGNA**  
**Sezione distaccata di Porretta Terme**  
Via Mazzini, 183 - Tel. 0534-22076 - Fax 0534-21670

07 R.G. Cont.

**Il Giudice**

sciogliendo la riserva che precede, pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

letti gli atti di causa ed. in particolare i verbali di udienza del 18 e del 20 luglio 2007;

preso atto delle memorie dimesse dalle parti nei termini concesso dal Giudice;

rilevato che nulla le parti hanno depositato a seguito dell'invito del Giudicante come da ordinanza del 20 luglio 2007;

rilevato che dall'incarto versato in atti non risulta che sia tuttora attuale lo stato di paralisi dell'attività produttiva della ricorrente in seguito ai lamentati interventi "da remoto" da parte della resistente, come non risulta provato che la ricorrente non sia in grado di operare in autonomia con e sulle macchine oggetto di causa, come del pari non risulta provato che a non sia già stata consegnata la copia del software di cui pretende la consegna (né peraltro è stata data prova del titolo in forza del quale la pretende e della natura del negozio che fonderrebbe tale pretesa);

atteso che per stessa ammissione della ricorrente: "le parti nella stipulazione dei contratti di fornitura ... , nulla hanno pattuito specificatamente in materia di software" (memoria 31 luglio 2007);

considerato che, pur apparendo del tutto insolito che in un contratto di fornitura della rilevanza del presente, in cui la componente tecnologico-informatica è

alesemente così rilevante e preponderante, non vengano minimamente regolate né le modalità di cessione della componente "software", né le modalità di assistenza, sia di hardware che di software, tanto pare essersi verificato nella concreta fattispecie;

che in assenza di determinazioni e pattuizioni scritte e specifiche certamente non può ritenersi che debba sopperire alla determinazione della disciplina contrattuale il Giudice, per i limiti di legge esistenti alla prova orale di specifici accordi non consacrati nella forma scritta, atteso il valore del contratto per cui è controversia;

considerato che al Giudice, in materia contrattuale, non può che assegnarsi il compito di interpretare la volontà delle parti che, laddove non esplicitata per iscritto, dovrà essere ricostruita e desunta da come le parti hanno dato esecuzione al contratto;

rilevato in proposito che, a seguito della consegna delle macchine nell'agosto 2005 e febbraio 2006, solo nel giugno del 2007 è stato ritenuto che la consegna del software, delle passwords e di quant'altro fosse essenziale nell'esecuzione del contratto, mentre ancora con lettera e-mail del 27 febbraio 2007 da

per a per (doc. 18 del fascicolo della ricorrente) si ammetteva la possibilità, - senza eccezioni, proteste, pretese di consegna del software o quant'altro - che i tecnici potessero operare sull'unità centrale del software collegandosi via modem, quasi che questa "attività di assistenza" rientrasse fra gli obblighi contrattuali;

rilevato, di conseguenza, che allo stato e sulla base dei suddetti elementi non appare sussistere il *fumus boni iuris* circa il diritto di cui la ricorrente pretenderebbe la tutela in via cautelare, indipendentemente ed impregiudicata ogni altra questione risarcitoria oggetto di eventuale e futura causa di merito;

rilevato altresì che, come già più sopra evidenziato, non risulta del pari comprovata in alcun modo l'affermata situazione di paralisi produttiva che integrerebbe il requisito del *periculum*, né che la stessa sussista ad oggi, indipendentemente comunque dalla determinante ed accertata mancanza di specifici accordi inter partes diretti a disciplinare le modalità di assistenza da remoto, la disciplina giuridica del software di gestione dei macchinari ovvero il trasferimento del

relativo know-how, profili questi di cui ovviamente non può essere estensore l'odierno Giudicante;

ritenuto che le spese seguano la soccombenza e debbano essere liquidate come da dispositivo e che ai sensi dell'art. 669 octies VI° co. c.p.c. non deve assegnarsi alcun termine per l'inizio del giudizio di merito, rimesso alla esclusiva iniziativa delle parti;

tanto premesso e visti gli artt. 669 bis, ter, septies e 700 c.p.c.

**rigetta**

il ricorso depositato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in data 11 giugno 2007 da  
nei confronti di


**condanna**

, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte costituita

nel presente giudizio e liquidate in via equitativa in complessivi 2.500,00= euro, oltre CAP ed IVA dovuti come per legge.

*Si comunichi.*

In Porretta Terme, 25 agosto 2007



Il Giudice  
Corrado MISTRI

IL GIUDICE  
(Dr. Corrado Mistri)